

**Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 (BUR n. 82/2002)**

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -  
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI  
POLITICHE SOCIALI**

**Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'[articolo 43](#) della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.

2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
- b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
- c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
- d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
- e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.

3. La Giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di priorità per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.

**Art. 2 - Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale.**

1. La Regione del Veneto sostiene l'associazionismo di promozione sociale attraverso:

- a) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1;
- b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;
- c) il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell'informazione, consulenza, formazione;
- d) l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare gli interventi di cui al comma 1.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'[articolo 43](#) della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.

4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o iniziativa purché l'importo complessivo non ecceda l'ottanta per cento della spesa prevista.

5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.**

1. Il comma 2 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è così sostituito:

omissis (i)

2. Nell'[articolo 31](#) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è introdotto il seguente comma 2 bis:  
omissis (ii)

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72**

1. Il secondo comma dell'[articolo 3](#) della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:  
omissis (iii)

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.**

1. L'[articolo 13 bis](#) della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998." introdotto dall'articolo 102, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:  
omissis (iv)

**Art. 6- Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5**

1. Il comma 1 dell'[articolo 40](#) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:  
omissis (v)

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**

1. La lettera d) del comma 2 dell'[articolo 113](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:  
omissis (vi)

**Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 
- (i) Testo riportato nell'art. 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
  - (ii) Testo riportato nell'art. 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
  - (iii) Testo riportato nell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.
  - (iv) Testo riportato nell'art. 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
  - (v) Testo riportato nell'art. 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
  - (vi) Testo riportato nel comma 2 dell'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.